



Federazione Italiana Sport Equestri

R.G. TRIB. FED. 06/18

(Proc. P.A. 37/17)

IL TRIBUNALE FEDERALE

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22 marzo 2018, riunitosi presso i locali della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), così composto:

Avv. Lina Musumarra – Presidente Relatore

Avv. Anna Cusimano - Componente

Avv. Paolo Clarizia – Componente

per decidere in ordine al deferimento a carico di **Giuliana Fabris** (Tessera FISE 036898/D) e **Chiara Cesarini** (Tessera FISE 001961/G)

PREMESSO CHE

- Le signore Giuliana Fabris e Chiara Cesarini, a seguito di notifica della conclusione delle indagini e di atto d'intenzione di procedere a deferimento, venivano deferite, rispettivamente, per violazione dell'art. 1, co. 1, II cpv. e co. 2, lett. d) del Regolamento di Giustizia FISE, nonché dell'art. 10, co. 2 dello Statuto Federale e dell'art. 7 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, *“per aver pubblicato”* – la signora Fabris - *“su facebook nella pagina ‘Stufi della Fise’, in risposta ad un post di Chiara Cesarini, le seguenti frasi: La federazione ha tutto l’interesse a depistare il fatto. Nessuno si auto condanna. Visto che a mettere in mezzo ai campi degli incapaci è proprio la F.I.S.E.”*; quanto alla signora Cesarini, per violazione dei principi sanciti dagli artt. 1, co. 1, II cpv. e 3 del Regolamento di Giustizia FISE, *“per aver omesso di denunciare illeciti sportivi dei quali era a conoscenza già dall’anno 2015, in particolare per aver omesso di denunciare i fatti accaduti a Capalbio nell’anno 2015, così come riportati nelle premesse dell’atto di intendimento di deferimento”*.

- L'incolpazione di cui al deferimento trae origine dalla segnalazione del 17 aprile 2017 con la quale il signor Cosimo (Mino) Palma, amministratore del gruppo Facebook “Stufi della Fise”, nonché tesserato e presidente di un centro ippico affiliato (Centro Ippico La Camilla), denunciava che in pari data erano state pubblicate, sulla predetta pagina Facebook, dalla signora Giuliana Fabris, istruttore federale di 2° livello del Centro Ippico Vola con Pegaso, le frasi sopra riportate in risposta ad un precedente post della signora Chiara Cesarini del seguente tenore: *“Gentile federazione, ci*



Federazione Italiana Sport Equestri

chiedevamo, rispetto al caso di Capalbio a che punto sono le indagini? Dopo l'ovvio tentativo di depistaggio sulla datazione del video che non è di 6 anni ma è stato girato nel 2015 da una ragazza che oggi ha 12 anni, come le immagini confermano dato che non sono certo ragazzine di 7 anni quelle nel video".

- Ricevuta la segnalazione la Procura Federale iniziava l'attività di indagine, disponendo l'audizione di entrambe le deferite, le quali confermavano la paternità delle rispettive dichiarazioni.

- Successivamente alla notifica dell'atto di intendimento di deferimento effettuata il 29 novembre 2017 nei confronti della signora Fabris e della signora Cesarini, quest'ultima faceva pervenire, a mezzo del proprio legale, una memoria difensiva con la quale richiedeva di essere sentita, stante l'inutilizzabilità delle precedenti dichiarazioni, atteso che erano state rese quale persona informata dei fatti e non quale deferita, e quindi in assenza delle debite garanzie.

- In data 18 dicembre 2017 la Procura Federale procedeva quindi all'audizione della signora Cesarini alla presenza del difensore nominato, la quale dichiarava: *"non ho conoscenza diretta dei fatti avvenuti a Capalbio e mi sono stati riferiti in maniera sommaria dalla mia amica Francesca Agnese – istruttore di 1° livello FISE – per telefono perché ci sentiamo di tanto in tanto. Solo dopo che ho visto il servizio ci siamo risentite con Francesca Agnese che mi ha chiamata, e che mi diceva hai visto era quella cosa di cui ti avevo parlato. Quando me ne ha parlato al tempo non c'era nessun dettaglio di cui io fossi a conoscenza. Quindi ho ritenuto di non denunciare perché non sapevo cosa denunciare perché non ero a conoscenza dei fatti così come si erano verificati e dei soggetti che li avevano posti in essere, e soprattutto non ho avuto la percezione che ci fosse qualcosa da denunciare perché non sapevo la gravità dei fatti. Dopo, quando ho visto il video in televisione su Striscia – era la prima volta che lo vedevo – ho visto la veemenza del fatto accaduto a Capalbio. Visto che non ero a conoscenza dei fatti non potevo denunciare. Ho scritto il post del 26 marzo dopo il servizio di Striscia la Notizia e dopo il clamore seguito sui social. I particolari riportati nel post in ordine alla datazione del video e all'età della ragazzina che aveva commesso il fatto li ho appresi da Francesca Agnese che mi ha chiamata dopo il servizio di Striscia la Notizia e mi ha detto Chiara hai visto il video? Era la cosa che ti avevo raccontato 2 anni fa. Non so se Francesca Agnese fosse a conoscenza dei fatti. Di alcuni dettagli presumo di sì. Non trovo nulla di offensivo nel post che ho scritto. Qualora avessi visto il video o comunque fossi stata a conoscenza nel dettaglio dei fatti avrei denunciato quanto accaduto a Capalbio. Io solitamente sono una 'rompiscatole di dimensioni bibliche' su questo tipo di*



Federazione Italiana Sport Equestri

argomenti. Quando sono a diretta conoscenza di fatti rilevanti e gravi li sottopongo all'attenzione dell'organo competente; questa volta non è avvenuto perché non ero a conoscenza di alcun fatto che mi consentisse di sporgere la denuncia".

- Il Sostituto Procuratore, con provvedimento del 24 gennaio 2018, comunicava alla Procura Generale dello Sport l'intendimento di procedere all'archiviazione del procedimento disciplinare n. P.A. 37/2017 aperto a carico della signora Cesarini poiché dalla predetta audizione non emergevano *"elementi utili per sostenere utilmente l'accusa in giudizio, in quanto pur incombendo sulla stessa l'obbligo di denuncia (che è onere anche dei tesserati che non sono a conoscenza diretta dei fatti), non vi ha ottemperato in quanto non era a conoscenza di elementi circostanziati al fine di presentare valida denuncia presso l'Ufficio della Procura Federale"*.

- La Procura Generale dello Sport non condivideva l'intendimento di deferimento, invitando la Procura Federale a formulare l'atto di deferimento nei confronti della signora Cesarini, ritenendo che *"il contenuto del post iniziale riconosciuto dalla Chiara Cesarini evidenzia (...) in maniera piuttosto netta che costei ha avuto, sin dall'inizio, una conoscenza chiara e precisa dei fatti verificatasi in Capalbio e della loro rilevanza disciplinare (condotta di una istruttrice che avrebbe incitato la propria allieva ad esercitare violenza nei confronti di un cavallo all'interno di un maneggio)"*.

- In seguito alla notifica dell'atto di intendimento di deferimento, la signora Fabris trasmetteva alla Procura Federale memoria difensiva, datata 4 dicembre 2017, che non veniva però presa in considerazione poiché nulla aggiungeva *"rispetto a quanto già dichiarato in sede di interrogatorio-audizione (...)"*, ritenendo, pertanto, la Procura di dover confermare l'intenzione di procedere al deferimento nei confronti di entrambe le indagate, contestando: alla signora Fabris, la violazione dei principi sanciti dall'art. 1, comma 1, II cpv. e comma 2, lett. d) del Regolamento di Giustizia, FISE nonché dell'art 10, comma 2 dello Statuto Federale e dell'art. 7 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI; alla signora Cesarini la violazione dei principi sanciti dagli artt. 1, comma 1, II cpv. e 3 del Regolamento di Giustizia FISE.

- Rilevava, inoltre, la Procura Federale nell'atto di deferimento che *"il comportamento tenuto dalla tesserata responsabile dei fatti avvenuti a Capalbio (ndr Simona Bellumori), ed oggetto del post della sig.ra Chiara Cesarini, sono stati già oggetto del procedimento P.A. n. 18/2017, definito con applicazione consensuale della sanzione ex art. 67 del Regolamento di Giustizia, trasmessa alla Procura Generale dello*



Sport (...)”.

- Il Presidente del Tribunale, con provvedimento del 20 febbraio 2018, fissava l’udienza di trattazione e discussione per il giorno 22 marzo 2018, disponendone la comunicazione agli incolpati ed alla Procura Federale.

- La signora Fabris, per il tramite dell’avv. Camilla Rizzi, depositava memoria difensiva, nella quale, in via preliminare, chiedeva di accertare la mancanza di legittimazione passiva, dichiarando l’estinzione del procedimento e rinviando gli atti alla Procura Federale, per quanto di competenza, nei confronti dell’amministratore del gruppo Facebook “Stufi della Fise”, Sig. Cosimo Palma; nel merito chiedeva l’assoluzione della signora Fabris per aver *“esercitato la propria libertà di pensiero e diritto di critica”*; in subordine, ove riconosciuta la responsabilità disciplinare, chiedeva disporsi l’irrogazione della sanzione minima riconoscendo l’attenuante generica, *ex art. 15* del Regolamento di Giustizia FISE per la collaborazione prestata dalla deferita.

- Parimenti, la signora Cesarini, per il tramite dell’avv. Giuliano Leuzzi, depositava memoria difensiva nella quale chiedeva l’assoluzione, formulando, in via istruttoria, richiesta di prova testimoniale, nonché di acquisizione del fascicolo n. 18/17 a carico di Simona Bellumori e Alessia D’Angelo.

- All’udienza del 22 marzo 2018 comparivano per la Procura Federale l’avv. Ilaria Angelini unitamente al Procuratore avv. Anselmo Carlevaro; la deferita Chiara Cesarini, con l’avv. Leuzzi, nonché l’avv. Rizzi per la deferita Giuliana Fabris, assente.

Il Collegio acquisiva preliminarmente le procure alle liti.

Le parti procedevano quindi alla discussione della causa. La Procura Federale e il difensore della signora Fabris concludevano congiuntamente per l’applicazione della censura, *ex art. 6, comma 1, lett. b)* del Regolamento di Giustizia FISE.

Con riferimento alla posizione della signora Cesarini la Procura si riportava agli atti, chiedendo l’applicazione della sanzione della sospensione per 1 mese, *ex art. 6, comma 1, lett. e)*.

Il difensore di quest’ultima insisteva nelle istanze istruttorie; la Procura si opponeva precisando che *“il verbale dell’11 maggio è stato debitamente sottoposto alla deferita e dalla stessa sottoscritto, la sig.ra Cesarini è poi stata sentita in veste di persona sottoposta alle indagini in presenza del legale”*; si opponeva altresì alla richiesta di acquisizione del predetto fascicolo in quanto *“la sig.ra Cesarini aveva*



Federazione Italiana Sport Equestri

dichiarato di essere a conoscenza dei fatti anche prima che fossero divulgati da Striscia la Notizia", rimettendosi in ogni caso alle valutazioni del Tribunale.

Il Tribunale, all'esito della camera di consiglio, rigettava le istanze istruttorie poiché ritenute irrilevanti ai fini della decisione. La Procura precisava le conclusioni ribadendo la richiesta di sospensione per 1 mese, *ex art. 6, comma 1, lett. e)* o in quella minore ritenuta di giustizia.

La signora Cesarini precisava che nel 2015 aveva avuto *"informazioni sulle quali non avrebbe potuto provvedere a denuncia in quanto mancavano i presupposti non conoscendo né le persone implicate né il fatto né luogo e tempo dell'accaduto, non avendo visto il video; quando è stata interrogata la prima volta ha dato informazioni riguardo a quello che in quel momento sapeva all'esito della visione del video"*. La difesa si riportava agli atti concludendo per l'assoluzione della signora Cesarini.

Il Tribunale si riservava.

TENUTO CONTO CHE

- la Procura, nella fase delle indagini, ha potuto accertare le violazioni contestate alle deferite Giuliana Fabris e Chiara Cesarini, le quali hanno entrambe riconosciuto la paternità dei rispettivi post veicolati attraverso la pagina Facebook denominata "Stufi della Fise".

RILEVATO CHE

- con riferimento alle espressioni utilizzate dalla signora Fabris nel post pubblicato il 17 aprile 2017, le stesse risultano oggettivamente qualificabili come giudizi diffamatori ed esorbitanti il legittimo esercizio del diritto di critica, il quale, come costantemente riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, pur non potendosi pretendere caratterizzato dalla particolare obiettività propria del diritto di cronaca, non consente comunque gratuite aggressioni alla dimensione morale del soggetto offeso e presuppone sempre il rispetto del limite della continenza delle espressioni utilizzate;

- per quanto concerne poi il contenuto del post riconosciuto dalla signora Cesarini, pubblicato in data 26 marzo 2017, si evidenzia che la deferita non ha avuto una conoscenza sufficientemente precisa e circostanziata dei fatti verificatasi a Capalbio nel 2015, tale da determinare il sorgere dei presupposti di operatività dell'obbligo di denuncia presso l'Ufficio della Procura Federale, avendo appreso le notizie in modo del tutto indiretto. I dettagli della vicenda sono emersi solo con la visione del video trasmesso dal programma televisivo "Striscia la Notizia", il quale ha indotto la



Federazione Italiana Sport Equestri

deferita a scrivere il post in parola.

CONSIDERATO CHE

- con riferimento alla posizione della signora Giuliana Fabris, le parti hanno concordato in merito all'applicazione della sanzione della censura, *ex art. 6, comma 1, lett. b)* del Regolamento di Giustizia FISE;
- tale sanzione appare proporzionata, anche tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto;
- con riferimento alla posizione della signora Chiara Cesarini, il comportamento contestato alla medesima non si configura, per i motivi sopra indicati, quale condotta disciplinarmente rilevante.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale, come sopra composto, visti gli artt. 1, comma 1, II cpv. e comma 2, lett. d) e 3 del Regolamento di Giustizia FISE, nonché gli artt. 10, comma 2 dello Statuto Federale e 7 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI

APPLICA

alla signora Giuliana Fabris la sanzione della censura, *ex art. 6, comma 1, lett. b)* del Regolamento di Giustizia FISE.

ASSOLVE

la signora Chiara Cesarini.

Si incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale e alle Deferite, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione.

Roma, 22 marzo – 2 maggio 2018

Presidente Relatore: F.to Avv. Lina Musumarra

Componente: F.to Avv. Anna Cusimano

Componente: F.to Avv. Paolo Clarizia